

**VERBALE DI CONSULTAZIONE SINDACALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL TRATTAMENTO DI
INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA – art. 22, D.L. n. 18 del 17/03/2020 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27**

Il giorno 15 giugno 2020, alle ore 17, con modalità telematica, tramite la piattaforma *Teams* si è tenuto un incontro tra:

- La Società **Cirsagest S.p.A.**, con sede legale in Assago (MI) Centro Direzionale Milanofiori Strada 2 Palazzo D4, Codice Fiscale / Partita IVA 08461190962, rappresentata dalla Signora Donatella Reati in qualità di procuratrice (di seguito anche “Società”)

- Le OO.SS.:
 - FILCAMS CGIL NAZIONALI, rappresentata dal Sig. Luca De Zolt
 - FISASCAT CISL NAZIONALE, rappresentata dal Sig. Salvo Carofratello
 - UILTuCS NAZIONALE, rappresentata dal Sig. Paolo Proietti

(congiuntamente “Parti”)

si è svolto l’esame congiunto nell’ambito della procedura di informazione e consultazione sindacale disciplinata dall’articolo 22, comma 1, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, finalizzato alla concessione del trattamento della Cassa Integrazione in Deroga (di seguito per brevità “CIGD”), così come disposto dall’articolo 22 del D.L. n. 18/20 di cui sopra, modificato prima dalla legge di conversione (Legge 27/20) e da ultimo dal D.L. n. 34/20 (Decreto Rilancio).

Premesso

- A. In data 25/03/2020 la Società ha inoltrato alle OO.SS. in epigrafe, la prescritta informativa finalizzata ad accedere a beneficio della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) – causale emergenza Covid-19, in conseguenza della grave situazione generata dalla diffusione del virus Covid-19.
- B. A seguito di quanto sopra, su richiesta delle OO.SS., si è svolto un incontro in data 09/04/2020 finalizzato all’esame della situazione emergenziale, il relativo impatto sui lavoratori e le possibili azioni volte alla salvaguardia delle posizioni lavorative impattate.
- C. Il suddetto incontro si è concluso positivamente con la sottoscrizione di un verbale di accordo circa le modalità di ricorso all’ammortizzatore sociale CIGD per la durata di 9 settimane con decorrenza dal 09 marzo 2020 al 10 maggio2020.
- D. In relazione a quanto sopra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 13/05/2020 ha emesso il decreto di autorizzazione al trattamento di integrazione salariale in deroga Repertorio n. DECRETI_DIV_IV.R.0105311.13-05-2020.
- E. Il protrarsi della situazione di emergenza ed in particolare il protrarsi della chiusura di tutte le attività legate al gioco lecito rendono necessario prorogare il ricorso all’ammortizzatore sociale della Cassa



Integrazione Guadagni in Deroga – Causale “emergenza Covid-19” per ulteriori 5 settimane decorrenti dall’11/05/2020 e fino al 31/08/2020.




- F. Con comunicazione inoltrata a mezzo PEC in data 08/06/2020 la Società, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazione dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, ha inoltrato alle OO.SS. la prescritta informativa finalizzata all’accesso all’ammortizzatore sociale della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, per una sospensione e riduzione di attività relativamente alle unità produttive site in Assago (MI), Buccinasco (MI), Calderara di Reno (BO), Lonato (BS), Livorno (LI), Impruneta (FI), Torgiano (PG), Corropoli (TE), Silea (TV), Monterotondo (Roma).
- G. In relazione alle unità produttive di cui sopra l’azienda, anche ai fini degli adempimenti “procedurali” è da considerarsi “plurilocalizzata”. A tal fine di richiama quanto previsto dall’articolo 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 del 24 marzo 2020, la Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020, lettera H) e la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 38/2020.
- H. Come già indicato nella comunicazione di cui sopra, l’intervento dell’ammortizzatore sociale, anche a seguito dell’esame congiunto, è richiesto per l’emergenza Covid-19 per un numero di dipendenti pari a 192, per un numero di ore complessive pari a **36259**, con decorrenza dall’**11/05/2020**.
- I. La Società appartiene ad un settore non rientrante nell’ambito di applicazione né della Cassa Integrazione Ordinaria, né di fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26, né di fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27.
- J. Le OO.SS. con comunicazione del 09/06/2020 hanno richiesto la fissazione dell’incontro ai fini dell’espletamento dell’esame congiunto della situazione aziendale.

Tutto quanto sopra premesso

le Parti, esaminata la situazione aziendale convengono quanto segue:


1. La situazione in cui la Società si è venuta a trovare, così come indicata nella lettera di informativa di cui alla lettera A delle Premesse è da riferirsi a situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, i cui effetti futuri non possono al momento prevedersi.
2. Non sussistono allo stato alternative occupazionali per il personale della Società destinatario della riduzione e/o sospensione dell’attività ed oggetto del presente accordo.
3. Al fine di garantire una continuità di reddito alle lavoratrici ed ai lavoratori della Società, ritengono necessario ricorrere al Trattamento di Integrazione Salariale in Deroga così come disposto dall’articolo 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dal D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio)
4. Il trattamento di integrazione salariale in deroga avrà le seguenti caratteristiche:
 - **Causale:** emergenza COVID – 19 Nazionale
 - **Decorrenza e durata prevedibile della domanda:** decorrenza dal 11/05/2020 per un numero massimo di 5 settimane.

 2

- **Numero dei lavoratori interessati: 192** compresi i lavoratori a termine ed i contratti di apprendistato professionalizzante, **di cui dettaglio in allegato alla presente.**
 - **Numero di ore complessive richieste: 36.259**
 - Per gli altri elementi si rimanda alle informazioni fornite con la lettera di informativa di cui alla lettera A delle premesse.
5. La Società, per quanto sopra nei confronti dei lavoratori coinvolti, inoltrerà istanza al Ministero del Lavoro affinché provveda alle autorizzazioni necessarie al riconoscimento del trattamento di integrazione salariale in questione. La Società, provvederà, a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti.
 6. Con riferimento al precedente periodo di CIGD (9 settimane) la Società, su richiesta delle OO.SS. conferma di avere adottato nei confronti dei dipendenti, gli interventi a sostegno del reddito in esso previsti, nello specifico (i) anticipo della corresponsione dei ratei di 14^a mensilità e(ii) maturazione al 100% dei ratei di mensilità aggiuntive per il periodo di 9 settimane di ricorso alla CIGD.
 7. La Società si impegna sin da ora, in presenza di auspiccate esigenze produttive legate ad una ripresa delle attività ovvero a necessità di sostituzione di personale che nel corso del programma risulterà assente, a ridurre il ricorso alla CIGD Covid-19 secondo il numero di ore previste ed oggetto di richiesta all'INPS.
 8. Ai sensi dell'art. 22, comma 6, del più volte richiamato DL n. 18/19, la Società non procederà ad anticipare il trattamento economico essendo espressamente previsto che esso sarà concesso "esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS", con applicazione della procedura dell'anticipazione del 40% di cui all'articolo 71 del D.L. 34/2020 che, ha integrato il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con il nuovo articolo 22-quater.
 9. La società si impegna a valutare, su richiesta dei lavoratori, soluzioni per aiutare coloro i quali si trovino in situazione di comprovata e particolare difficoltà economica quali a titolo di esempio: anticipi parziali di TFR, anticipi di mensilità aggiuntive, concessione di prestiti.
 10. La Società si impegna, inoltre a:
 - a. valutare nuovi Istituti a sostegno dei lavoratori che dovessero essere emanati con successivi provvedimenti.
 - b. ad informare i lavoratori in ordine all'adesione agli ammortizzatori sociali previsti dal DL 18/20 e dell'esito della presente consultazione sindacale;
 11. La Società informa che l'ente previdenziale INPS ha provveduto alla liquidazione a favore dei lavoratori della indennità di cassa integrazione relativa alle prime 9 settimane di CIGD.
 12. Con la riapertura delle sale gioco la Società si impegna ad adottare una articolazione dei turni di lavoro equa tra tutti i lavoratori permettendo agli stessi una continuità nel reddito derivante dallo svolgimento di prestazione lavorativa.
 13. Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui al D.L. n. 18/2020 e concordano sulla richiesta di intervento di Integrazione Salariale in Deroga con riduzione dell'attività lavorativa per il periodo dall' 11/05/2020 per un massimo di 5 settimane, per n. 192 lavoratori come da dettaglio in allegato e comunque per un numero complessivo massimo di ore non

3


superiori a 36.259, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Società CIRSAGEST S.P.A.

D. Reati 

FILCAMS CGIL NAZIONALE

L. De Zolt 

FISASCAT CISL NAZIONALE

S. Carofratello 

UILTuCS NAZIONALE

P. Proietti 